

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 21 maggio 2020 ore 18

«Il coronavirus infetta anche i contratti. Analisi sintomatica, patologica ed indicazioni terapeutiche dell'infezione da Covid-19 dei contratti »



Diritto all'aperitivo

Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza



AS Finanza &
Consumo

Giovedì 21 maggio ore 18

"Il coronavirus infetta anche i contratti.
Analisi sintomatica, patologica ed indicazioni terapeutiche
dell'infezione da Covid-19 dei contratti"



Marco De Fazi
Avvocato, Member Board
of Directors NIABA



Erika Cacciatore
Avvocato, docente
LUISS Business School



Massimo Vaccari
Giudice del Tribunale
di Verona



Marco Bona
Avvocato, membro
responsabile commissione
scientifica PEOPIL



Dino Mazzone
Avvocato, ex
Presidente NIABA



coordina Francesco Casale
Professore di diritto
commerciale dell'Università di
Camerino, avvocato

La dimensione internazionale delle patologie dei contratti

Le reazioni dei paesi degli Stati membri UE

Le clausole hardship e la prassi della rinegoziazione

L'Italia è uno dei paesi dove si è intervenuto con la decretazione di urgenza:

- art. 91 del DL 18/2020 «Cura Italia» valutazione del rispetto delle misure di contenimento per la esclusione della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 e 1223 c.c.
- Il giudice deve tenere conto della pandemia come causa di forza maggiore
- Gli arbitrati internazionali
- Le clausole di rinegoziazione ed il principio di buona fede
- La rilevanza delle previsioni scientifiche sulla evoluzione del contagio

La necessità del rispetto dei doveri di lealtà e cooperazione in sintonia con i precetti degli art. 1175 e 1375 c.c.

- La rinegoziazione e la mediazione finalizzata alla conciliazione
- Su larga scala: opportunità di accordi con i creditori per la ristrutturazione (direttiva UE 2019/1023 - misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione)



Il Covid-19 ha trasformato la globalizzazione economica in una globalizzazione del rischio contrattuale, elevando il rischio della impossibilità di eseguire la prestazione

- forza maggiore (force majeure) / hardship (eccessiva onerosità)
- Diritto applicabile
- Soggezione alle norme dell'ordinamento cui il contratto è soggetto
- La «Frustration» inglese e la «Impossibility» e «Impracticability» americana

Le soluzioni europee: uno sguardo veloce

- Germania: *sospensione dell'obbligo dell'imprenditore di presentare una domanda di apertura di una procedura di ristrutturazione e/o insolvenza. Fino al 30 settembre 2020*
- Francia: *obbligo di iniziare una procedura collettiva entro 45 giorni dalla cessation des paiements ma da valutarsi in sede giurisdizionale in base alla situazione del debitore al 12 marzo 2020*



La moratoria dei piccoli debitori, blocco temporaneo delle azioni dei creditori

- sospensione dei termini per il pagamento dei debiti o una moratoria che blocchi le azioni esecutive dei creditori. Provvedimenti di questo tipo sono stati adottati in Germania per i consumatori e le microimprese e in Svizzera.
- In Italia la soluzione non è stata gradita per il rischio che i debitori utilizzando ad arte lo strumento avrebbero potuto creare danni al ciclo produttivo
- In genere non sono stati adottati provvedimenti automatici di sospensione: nel caso dell'Italia per esempio è stata prevista per le rate del mutuo una sospensione di 9 mesi qualora si sia registrata una contrazione de reddito pari al 33% dell'ultimo trimestre 2019 (art. 54 «Cura Italia»), lasciando così scoperte chi, come i liberi professionisti, registra la perdita solo in un momento successivo.
- Nel settore del trasporto si è ricorso al sistema dei «voucher» per evitare di gravare le imprese dell'obbligo di restituzione, ma con restrizioni in termini temporali assai discutibili.



I principali provvedimenti adottati in Europa e nel mondo

- Un interessante report della Comunità Europea del 16 aprile 2020 ha evidenziato il comportamento delle Autorità nei vari stati membri:
 - L’Austria ha disposto la sospensione dei mutui, degli interessi e delle penalità contrattuali fino a giugno;
 - La Germania si è posta più nei termini della prevenzione delle procedure per insolvenza per effetto della incapacità di pagare;
 - La Spagna si è limitata a garantire coloro che non sono stati in grado di pagare le rate del mutuo per situazioni di «vulnerabilità» economica con una specifica normativa che ha predefinito i requisiti di accesso alla sospensione;
 - La Francia ha operato maggiormente sulla estensione delle procedure di conciliazione e sui piani di ristrutturazione del debito,
 - L’Olanda ha preferito intervenire sul peso fiscale per agevolare l’assoluzione delle obbligazioni;
 - Il Regno Unito con la misura “Supplier relief due to COVID-19” ha stimolato con iniezioni di liquidità il mantenimento delle forniture, ed ha incentivato la rinegoziazione legandola alla stretta connessione con le restrizioni
 - Gli USA la disciplina della common law sulla «impossibility, impracticability of performance or Frustration of purposes, mentre il Governo federale con il «Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act» ha messo 2000 miliardi di dollari per sostenere economia e cure mediche



AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Avv. Dino MAZZONE
Avvocato, ex Presidente NIABA

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com

Nella legge del Quebec, l'articolo 1470 del Codice Civile del Quebec ("C.C.Q.") codifica il concetto di « forza maggiore » (« force majeure ») in materia di responsabilità civile.

La forza maggiore è una difesa che consente al debitore, quando sono soddisfatte determinate condizioni, di

1. evitare l'adempimento di un obbligo
2. non incorrere in responsabilità nei confronti del creditore, invocando un evento caratterizzato come « forza maggiore ».

Il C.C.Q. non approfondisce i criteri da rispettare per sollevare tale difesa, limitandosi ad affermare che « gli elementi caratteristici della forza maggiore sono l'imprevedibilità e l'irresistibilità ».

Un debitore per invocare la « forza maggiore » deve dimostrare di non aver previsto l'evento in questione, che anche normalmente non poteva essere previsto al momento della stipula del contratto.

Il semplice fatto che l'obbligo diventi più difficile da adempiere non soddisfa le condizioni di « forza maggiore ».

Inoltre, l'evento invocato deve impedire l'adempimento dell'obbligo in modo assoluto e permanente.

In pratica, il primo passo sarebbe quindi quello di verificare il contratto in questione per determinare se la formulazione della clausola si qualifica come « forza maggiore ».

Va notato che per i contratti che saranno conclusi dopo che gli effetti della pandemia si saranno manifestati, potrebbe essere più difficile invocare l'imprevedibilità della situazione.

I tribunali non si sono ancora pronunciati sull'applicazione di una difesa di « forza maggiore » nel contesto della pandemia COVID-19.

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 

Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com